



Filippo Brufani
NOTAIO
Perugia

Repertorio n. 33138

Raccolta n. 20166

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro,
il giorno ventotto
del mese di giugno

28 giugno 2024

In **Gualdo Tadino, via Fratelli Cairoli snc**, nella sede della società
ECOSUNTEK S.P.A.

Alle ore 12,20 (dodici virgola venti)

Avanti a me **Filippo Brufani**, notaio in Perugia, iscritto presso il Col-
legio Notarile del Distretto di Perugia,

è presente:

RONDELLI VITTORIO, nato a Nocera Umbra (PG) il 24 gennaio
1941, residente in Gualdo Tadino (PG), via Aurelio Saffi n.2,
codice fiscale RND VTR 41A24 F911Z,

il quale dichiara di agire quale Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della società di diritto italiano

"ECOSUNTEK S.P.A." con sede legale in Gualdo Tadino (PG), via
Fratelli Cairoli snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 interamente
versato, rappresentato da n. 1.713.359 azioni ordinarie prive di indi-
cazione del valore nominale, numero di iscrizione presso il Registro
delle imprese dell'Umbria 03012400549, REA PG-257432, codice fi-
scale/partita i.v.a. 03012400549,
ammessa a negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negozia-
zione "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italia-
na S.p.A."

Detto comparante, **della cui identità personale io notaio sono cer-
to**, mi ha richiesto di ricevere, sia pure con le modalità appresso pre-
cisate, il verbale della parte straordinaria dell'assemblea dei soci del-
la società di diritto italiano:

"ECOSUNTEK S.P.A." con sede legale in Gualdo Tadino (PG), via
Fratelli Cairoli snc, capitale sociale euro 2.856.401,27 interamente
versato, rappresentato da n. 1.713.359 azioni ordinarie prive di indi-
cazione del valore nominale, numero di iscrizione presso il Registro
delle imprese dell'Umbria 03012400549, REA PG-257432, codice fi-
scale/partita i.v.a. 03012400549,
ammessa a negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negozia-
zione "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italia-
na S.p.A."

(di seguito anche la **"Società"** o **"Società incorporante"**)

convocata in parte ordinaria ed in parte straordinaria in prima convo-
cazione in questo luogo e giorno alle ore 10,00 e con possibilità di
partecipazione in videoconferenza sulla Piattaforma Zoom,
dando atto che la parte ordinaria della assemblea (avente ad oggetto
il seguente

ORDINE DEL GIORNO

in sede Ordinaria:

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, compren-
sivo del Report di sostenibilità e corredato delle relazioni del Consi-

**Registrato a Perugia
in data 09/07/2024
al numero 15363
serie 1T**

**Protocollato dal
Registro delle Imprese
dell'Umbria
in data 09.07.2024
prot. n. 45480/2024
nr. R.e.a. PG-257432
Iscritto il 15/07/2024**

glio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti) è stata già trattata e chiusa alle ore 11,00 e verrà separatamente verbalizzata.

Io notaio ho aderito a tale richiesta.

In conformità al disposto dell'art.2375, ultimo comma, c.c., provvedo ora alla verbalizzazione della riunione assembleare con la precisazione che a soli fini di semplificazione espositiva si riportano in appresso al tempo indicativo presente (e comunque al tempo verbale utilizzato nel corso della riunione) gli eventi e le dichiarazioni rese e le circostanze verificatesi nel corso della riunione stessa.

* * *

Il giorno 28 giugno 2024 alle ore 11,04 (undici virgola zero quattro) in Gualdo Tadino, via Fratelli Cairoli snc, nella sede della società ECO-SUNTEK S.P.A., è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

in sede Straordinaria:

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di Independent Eco System S.r.l. controllata al 100%;
- Modificazione parziale dell'art. 23 dello Statuto sociale in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan e relative Linee Guida entrate in vigore in data 04 dicembre 2023.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 19.1) dello Statuto, il comparente RONDELLI VITTORIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale,

da atto:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo luogo e giorno, alle ore 10,00 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 29 giugno 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 6 giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 66 (codice redazionale TX24AAA6210) e in data 6 giugno 2024 sul sito internet della società www.ecosuntek.com nella sezione "Governance" - "Assemblee degli azionisti";

b) che l'avviso di convocazione prevede la possibilità per gli azionisti e per gli altri aventi diritto di partecipazione alla presente riunione assembleare in video conferenza con utilizzo della Piattaforma Zoom; nell'avviso di convocazione sono stati indicati i seguenti link e credenziali di accesso:

<https://us06web.zoom.us/j/85968438098?pwd=g2Bk9q3okOESA9CDiSXHrFukaa49qA.1>

ID riunione: 859 6843 8098 - Codice d'accesso: 276703,

c) che l'avviso di convocazione contiene, tra l'altro le seguenti, testuali, precisazioni:

"PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro 2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (19 Giugno 2024 - record date). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 Giugno 2024 (market date). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, è ammesso l'intervento e il voto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega. Si rinvia, per ogni approfondimento all'ARTICOLO 20 – DELEGA dello Statuto sociale.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione "Governance" – "ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") ai quali si rimanda. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com nella sezione "Governance" – "ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI".;

d) che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno;

e) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

-- presso la sede sociale

oltre a egli Presidente ed il consigliere Bargellini Lorenzo, nato a Arezzo il 9 giugno 1980,

-- collegati in audio/video conferenza, in conformità a quanto previsto dall'avviso di convocazione e dall'art.18.1 dello statuto sociale:

i consiglieri Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino il 19 luglio 1980, e Fedele Gianluca, nato a Reggio Calabria l'8 agosto 1983, Cavazzoni Christian, nato a Perugia il 2 luglio 1972 e Passeri Matteo, nato a Gualdo Tadino il 12 dicembre 1975;

f) che del Collegio Sindacale, in collegamento audio-video l'intero Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Vannucci Luca, nato a Foligno il 28 settembre 1969, ed il Sindaco Effettivo Sollevanti Riccardo, nato a Gubbio il 27 aprile 1972, assente giustificata il Sindaco Effettivo Pugliese Sabrina, nata a Catanzaro il 6 ottobre 1969;

g) che il capitale sociale è di nominali euro 2.856.401,27 (duemilioni ottocentocinquantaseimilaquattrocentouno virgola ventisette), interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 1.713.359 (un milione settecentotredicimilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

h) ogni azioni ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie

i) che la società non detiene azioni proprie;

l) che a questo momento sono regolarmente rappresentate in proprio e per delega, preventivamente controllata dall'ufficio di presidenza ed acquisita agli atti della società, complessive numero 1.050.587 (unmilione cinquantamila cinquecentottantasette) azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari a circa il 61,317% (sessantuno virgola trecentodiciassette per cento) del capitale sociale, essendo intervenuti i seguenti Azionisti:

- PASSERI MATTEO, generalizzato come sopra, titolare di n. 3.360 (tremilatrecentosessanta) azioni ordinarie, pari a circa il 0,196% (zero virgola centonovantasei per cento) del capitale sociale;

- TSP ENGINEERING S.R.L., con sede in Gualdo Tadino, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 03206260543, titolare di n. 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni ordinarie, pari a circa il 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) del capitale sociale,

in persona dell'amministratore unico PASSERI MATTEO, generalizzato come sopra,

- MINELLI MATTEO, generalizzato come sopra, titolare di n. 212.280 (duecentododicimiladuecentottanta) azioni ordinarie, pari a circa il 12,390% (dodici virgola trecentonovanta per cento) del capitale sociale;

- MINECO S.R.L., con sede in Arezzo, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 02064740513, titolare di n. 412.488 (quattrocentododicimilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie;

rie, pari al 24,075% (ventiquattro virgola zero settantacinque per cento),

in persona dell'amministratore unico MINELLI MATTEO, come sopra generalizzato;

- UMA S.R.L., con sede in Arezzo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 02162450510,

titolare di n. 220.883 (duecentoventimilaottocentoottantatre) azioni ordinarie, pari a circa il 12,892% (dodici virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato Pascolini Diego, nato a Gualdo Tadino il 27 maggio 1978;

- VENTURINI ALESSANDRA, nata a Cesano Maderno (MI) il 1° giugno 1954, titolare di n. 30.240 (trentamiladuecentoquaranta) azioni ordinarie pari a circa l'1,765% (uno virgola settecentosessantacinque per cento) del capitale sociale,

per delega a Foffano Francesco, nato a Saronno (VA) il 10 maggio 1981;

tutti in collegamento audio video.

Il Presidente dà atto che a sua cura e con l'ausilio dell'Ufficio di Presidenza è stata accertata la legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea in proprio e per delega, nonché la regolarità delle delega presentata; in particolare, le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia;

m) che secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale risultano:

- TSP ENGINEERING S.R.L., titolare di n. 171.336 (centosettantunomilatrecentotrentasei) azioni ordinarie, pari a circa il 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) del capitale sociale,

- MINELLI MATTEO, titolare di n. 212.280 (duecentododicimiladuecentottanta) azioni ordinarie, pari a circa il 12,390% (dodici virgola trecentonovanta per cento) del capitale sociale;

- MINECO S.R.L., titolare di n. 412.488 (quattrocentododicimilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie, pari al 24,075% (ventiquattro virgola zero settantacinque per cento) del capitale sociale,

- UMA S.R.L., titolare di n. 220.883 (duecentoventimilaottocentoottantatre) azioni ordinarie, pari a circa il 12,892% (dodici virgola ottocentonovantadue per cento) del capitale sociale,

- FIN. DOC, S.R.L., titolare di n. 387.576 (trecentottantasettemilacinquecentosettantasei) azioni ordinarie, pari a circa il 22,621% (ventidue virgola seicentoventuno per cento) del capitale sociale;

n) che la Società non è a conoscenza di patti parasociali tra i soci.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento) ed alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi ivi previsti in materia di patti parasociali.

Chiede quindi ai partecipanti all'Assemblea di far presenti eventuali si-

tuazioni di esclusione o sospensione dal diritto di voto ai sensi della disciplina applicabile, che per quanto occorre si intende integralmente richiamata, relativamente alle azioni intervenute anche con riferimento alla disciplina di legge e regolamentare vigente in tema di assetti proprietari e in particolare di comunicazione e segnalazione di partecipazioni rilevanti, di patti parasociali e di requisiti dei partecipanti.

Nessuno degli intervenuti esprime dichiarazioni in tal senso;

o) che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di "Borsa Italiana S.p.A.";

in particolare precisa che:

-- la documentazione relativa agli argomenti all'Ordine del Giorno della presente riunione è stata, nei termini previsti dalle vigenti normative, messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.com Sezione Governance;

-- è stata tra l'altro messa a disposizione del pubblico sul sito internet dalla società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile, la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione poste ai punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, il Progetto di fusione per incorporazione in Econsuntek s.p.a. di Independent Ecosystem s.r.l. e le Proposte di Modifiche Statutarie, in copia al presente atto rispettivamente allegati sotto le lettere **"A"**, **"B"** e **"C"** per farne parte integrante e sostanziale;

comunica

che tutte le votazioni saranno effettuate mediante espressione verbale di voto;

nessuno si oppone;

invita

- ulteriormente gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

All'uopo, non venendo resa alcuna dichiarazione e/o segnalazione, il Presidente dichiara che non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;

dato atto altresì:

- che tutte le condizioni previste dall'art. 18 dello statuto sociale per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sono rispettate ed in particolare che agli intervenuti in audio/video conferenza è consentito e garantito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi quelli collegati in audio-video conferenza;

- che sono state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione e che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla normativa vigente;

al riguardo precisa:

-- che l'art.17 dello Statuto sociale rinvia per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, alle norme di legge;

-- che ai sensi dell'art.2368, 2° comma, c.c. l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale;

Avendo esaurito la parte introduttiva, il Presidente, confermato che sono intervenuti, a questo momento, n. 6 (sei) aventi diritto, rappresentanti in proprio e per delega, n. 1.050.587 (unmilione cinquantamila cinquecentottantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 61,317% (sessantuno virgola trecentodiciassette per cento) delle n. 1.713.359 (unmilione settecentotredicimila trecentocinquantanove) azioni ordinarie esistenti e aventi diritto al voto, come risulta dal Foglio Presenze allegato al presente atto sotto la lettera **"D"** per farne parte integrante e sostanziale,

dichiara

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti della società ECOSUNTEK S.P.A. validamente costituita in prima convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti della stessa all'Ordine del Giorno sopra riportato.

Il Presidente precisa inoltre che nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, comunicherà i dati aggiornati sulle presenze.

Dichiarata quindi aperta la seduta assembleare in parte straordinaria, il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti che formano oggetto della parte straordinaria dell'Ordine del Giorno e propone all'Assemblea di procedere alla trattazione unitaria degli stessi, stante la loro connessione.

Nessuno si oppone.

A questo punto il Presidente dà atto che essendo le ore 11,20 (undici virgola venti) è intervenuto alla riunione, in collegamento audio video il Consigliere Guarducci Enrico, nato a Perugia il 26 maggio 1958.

Il Presidente espone quindi le motivazioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione nella Società della società unipersonale di diritto italiano:

INDIPENDENT ECO SYSTEM S.R.L., con sede in Gualdo Tadino (PG), Piazza Beato Angelo snc, capitale sociale euro 10.000 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese dell'Umbria al n. 03277550541, R.E.A. PG-277219, codice fiscale e partita i.v.a. 03277550541, (di seguito **"Società Incorporanda"**)

il capitale sociale della quale, interamente versato, è interamente detenuto dalla Società, precisando al riguardo che nel progetto di fusione, per mero errore materiale, è indicato che il capitale sociale della Società Incorporanda non è interamente versato.

In particolare chiarisce che l'operazione di fusione, mediante la sinergica integrazione della Società Incorporanda avente un oggetto sociale strettamente collegato a quello della incorporante, consente una semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Grup-

po ed in particolare, una riduzione dei costi di gestione e amministrativi, migliorando al contempo i processi decisionali e la comunicazione tra le strutture di staff a supporto del business.

Il Presidente rileva che la prospettata fusione avverrà sulla base dei seguenti

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) progetto di fusione redatto dagli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione in data 23 maggio 2024, in copia già allegato al presente atto sotto la lettera **"B"** (di seguito **"Progetto di Fusione"**), corredato della copia del vigente statuto sociale della Società Incorporante;

2) i bilanci (per ECOSUNTEK S.P.A. i bilanci consolidati) degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla fusione:

- della Società Incorporante ECOSUNTEK S.p.A. chiusi:

-- *alla data del 31 dicembre 2022*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 26 luglio 2023 prot. n. 48067/2023;

-- *alla data del 31 dicembre 2021*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 15 luglio 2022 prot. n. 40837/2022;

-- *alla data del 31 dicembre 2020*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 27 luglio 2021 prot. n. 132453/2021;

- della Società Incorporanda INDIPENDENT ECOSYSTEM S.R.L. chiusi:

-- *alla data del 31 dicembre 2023*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 18 aprile 2024 prot. n. 24902/2024;

-- *alla data del 31 dicembre 2022*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 27 giugno 2023 prot. n. 41265/2023;

-- *alla data del 31 dicembre 2021*, depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Umbria in data 24 giugno 2022 prot. n. 35819/2022.

Il Presidente dichiara che ricorrono tutti i presupposti di legge per l'adozione della delibera, dando atto che:

- per le Società Partecipanti alla fusione il progetto di fusione è stato depositato in data 23 maggio 2024 presso il Registro delle Imprese dell'Umbria

* con prot. 33218/2024, iscritto in data 28 maggio 2024, per la Società Incorporante ECOSUNTEK S.P.A.;

* con prot. 33180/2024, iscritto in data 28 maggio 2024 per la Società Incorporanda INDIPENDENT ECO SYSTEM S.R.L.;

- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dalla Incorporante ai sensi dell'art. 2505 c.c. non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 quinquies c.c. (relazione dell'organo amministrativo) e dell'art. 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti), e ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., applicabile anche alla fattispecie di cui all'art. 2505 c.c. (confronta Massima n. 180 del Consiglio Notari-

le di Milano), non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 quater c.c. (redazione della situazione patrimoniale);

- sono stati depositati in data 23 maggio 2024 nella sede sociale delle Società Partecipanti alla fusione i documenti di cui all'art. 2501 septies c.c.;

- sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501 ter, ultimo comma, c.c.;

- le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari (la Società Incorporante) né emissioni di titoli di debito (la Società Incorporanda);

- nessuna delle Società Partecipanti alla fusione è in liquidazione né è sottoposta a procedure concorsuali;

- non ricorrono i presupposti dell'art. 2501 bis c.c..

MODALITA' DELLA FUSIONE

Il Presidente chiarisce che:

1) il Progetto di Fusione prevede che la Società Incorporante, essendo l'unico socio della Società Incorporanda, non aumenterà il proprio capitale sociale al servizio della fusione; ad operazione conclusa si avrà l'annullamento integrale delle partecipazioni sociali della Società Incorporanda ed il patrimonio netto della stessa sarà imputato a riserva della Società Incorporante;

2) il Progetto di Fusione prevede che lo statuto sociale della Società Incorporante *"non subirà modifiche per effetto della fusione"*.

Al riguardo espone che successivamente all'approvazione del Progetto di Fusione ed alla sua iscrizione nel Registro delle imprese gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla fusione hanno ritenuto opportuno procedere, nel medesimo contesto, all'adeguamento dello statuto sociale della Società Incorporante alle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan e relative Linee Guida entrate in vigore in data 4 dicembre 2023.

Sul punto il Presidente si riporta integralmente a quanto esposto sul punto nella Relazione, e quindi espone:

- la Società, avendo le proprie azioni ordinarie ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A., è sottoposta alla disciplina del Regolamento Emittenti Mercato Euronext Growth Milan ("Regolamento EGM") ed è tenuta ad adeguarsi e recepire le successive modifiche ed integrazione apportate a tale normativa dalla stessa Borsa Italiana S.p.A..

Con avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023 da Borsa Italiana S.p.A. ha apportato alcune modifiche al Regolamento EGM, con entrata in vigore alla data del 4 dicembre 2023. Tra le varie, la variazione di interesse per la Società riguarda le novità sulla procedura di individuazione, valutazione e nomina dell'amministratore indipendente.

La novella ha fatto venir meno il compito dell'Euronext Growth Advisor della preventiva individuazione e valutazione positiva della sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (di seguito, breviter, TUF) in capo al/gli amministratore/i, scelto/i tra i candidati per il ruolo di indipendente, restando simile incombenza in capo all'Euronext Growth Advisor solo al

momento della domanda di ammissione alla quotazione.

Ne consegue da ciò che, successivamente all'ammissione, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al/agli amministratore/amministratori, a cui si intende conferire la qualifica di indipendente, deve essere effettuata, al momento della nomina e poi annualmente, dal consiglio di amministrazione dell'emittente, sulla base della procedura e dei criteri preventivamente predisposta e individuati dallo stesso organo amministrativo dell'emittente.

Al fine di recepire la suesposta modifica apportata al Regolamento EGM, la Società deve adeguare il proprio Statuto societario, modificando - nello specifico - l'“ARTICOLO 23 – ORGANO AMMINISTRATIVO”, come di seguito:

- art. 23.1, secondo cpv, sostituzione del testo attuale:

“Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società”

con il seguente

“Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan”;

- art. 23.5, sostituzione del testo attuale

“Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione da parte del Euronext Growth Advisor, in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti.”

con il seguente

“Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.”

- art. 23.8, sostituzione del testo attuale

“Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per iscritto dal Euronext Growth Advisor. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato

nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.”

con il seguente

“Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima”.

Chiarisce che nel documento "Proposte di modifiche statutarie" messo a disposizione per la presente assemblea, al presente verbale già allegato sotto la lettera "C", realizzato a colonne contrapposte (a sinistra il testo attualmente vigente, a destra quello successivo alla modifica) le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso; il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

Il Presidente precisa che tali modifiche, avendo ad oggetto uno degli allegati al Progetto di Fusione, integrano modifica del punto 2. del progetto stesso ai sensi dell'art.2502, 2° comma, c.c. e possono essere approvate dall'assemblea in quanto non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

Il Presidente puntualizza che la Società Incorporanda, nell'assemblea che si terrà in data odierna, prenderà atto delle intervenute modifiche statutarie e delibererà l'approvazione delle stesse quale integrazione e parziale modifica del Progetto di Fusione.

Chiarisce che le modifiche avranno effetto nel momento in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c.;

Precisa infine che le proposte di modificazioni statutarie al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

3) la Società Incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda proseguendo in tutti i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

4) ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma c.c., gli effetti civilistici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.; gli effetti contabili di cui all'art. 2501 ter n. 6) c.c., nonché gli effetti fiscali ex art. 172 comma 9 TUIR 917/1986 decorreranno dal primo giorno dell'esercizio della Società Incorporante in corso al momento in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. e precisamente dal 1° gennaio 2024;

5) non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli di altra natura e non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società coinvolte nella fusione.

Esaurita la trattazione degli argomenti oggetto della Parte straordinaria dell'Ordine del Giorno, il Presidente apre quindi la discussione pregando coloro che intendono intervenire di segnalare il nominativo.

A questo punto, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente di-

chiara chiusa la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale illustrate.

Conferma che sono intervenuti, a questo momento, n. 6 (sei) azionisti aventi diritto, rappresentanti (in proprio e per delega), n. 1.050.587 (unmilione cinquantamila cinquecentottantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 61,317% (sessantuno virgola trecentodiciassette per cento) delle n. 1.713.359 (unmilione settecentotredicimila trecentocinquantanove) azioni ordinarie esistenti e aventi diritto al voto, come risulta dal Foglio Presenze già allegato al presente atto sotto la lettera "D".

Rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare eventuali cause di sospensione del diritto di voto.

Non ci sono segnalazioni.

Dichiara quindi aperta la votazione.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della società "ECOSUNTEK S.p.A":

- udita l'esposizione del Presidente;

- con il voto favorevole verbalmente manifestato da tutti gli azionisti intervenuti e, dunque, con il voto favorevole di tanti soci portatori di 1.050.587 (unmilione cinquantamila cinquecentottantasette) azioni ordinarie, pari a circa il 61,317% (sessantuno virgola trecentodiciassette per cento) delle n. 1.713.359 (unmilione settecentotredicimila trecentocinquantanove) azioni ordinarie esistenti e aventi diritto al voto,

delibera:

1) di modificare i punti 23.1, secondo comma, 23.5 e 23.8 dell'articolo 23 dello statuto sociale come segue:

punto 23.1, secondo comma:

"Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan.";

"23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.";

"23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.";

restando invariati gli altri commi del punto 23.1 e gli altri punti dell'art.23;

2) di modificare in conseguenza il Progetto di Fusione ai sensi del-

l'art. 2502, secondo comma, c.c.;

3) di dare atto che lo statuto sociale, nel nuovo testo coordinato con le modifiche sopra deliberate, che viene allegato al presente atto sotto la lettera **"E"** per farne parte integrante e sostanziale, sostituisce quello già allegato al Progetto di fusione;

4) di approvare il Progetto di Fusione come sopra modificato;

5) di dare atto che per effetto della fusione la Società Incorporante non aumenterà il capitale sociale essendo la stessa l'unico socio della Società Incorporanda e procederà all'annullamento delle partecipazioni sociali della Società Incorporanda ed il patrimonio netto della stessa sarà imputato a riserva della Società Incorporante;

6) di dare atto che per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 2504 bis secondo comma c.c., gli effetti civilistici della fusione, e con essa delle modifiche statutarie sopra deliberate, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.;

8) di dare atto che gli effetti contabili di cui all'art. 2501 ter n. 6) c.c., nonché gli effetti fiscali ex art. 172 comma 9 TUIR 917/1986, decorreranno dal primo giorno dell'esercizio della Società Incorporante in corso al momento in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c. e precisamente dal 31 gennaio 2024;

9) di dare mandato, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e, in caso di loro assenza o impedimento, a qualsiasi altro membro in carica del Consiglio di Amministrazione, per porre in essere, dopo verificatesi le condizioni di legge, l'atto di fusione, con facoltà di compiere quanto opportuno o necessario al detto fine e con l'espressa autorizzazione per quanto possa occorrere ai sensi dell'art. 1395 c.c..

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa anche la trattazione, discussione e deliberazione sui punti della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno e, quindi, dichiara chiusa la riunione assembleare in parte straordinaria alle ore 11,33 (undici virgola trentatré).

* * *

Della delibera come sopra assunta sarà eseguito a cura del sottoscritto notaio il deposito di cui all'art. 2502 bis C.C., con i documenti ivi previsti, ad eccezione di quelli già allegati al presente atto e di quelli depositati nei competenti Registri delle Imprese.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della Società.

Il comparente mi **dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto** dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, **del quale ho dato lettura** al comparente che l'approva.

Consta di quattordici fogli scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per ventisei pagine e fin qui della ventisettesima e viene sottoscritto alle ore 13,00

(tredici virgola zero zero)

F.to Rondelli Vittorio

F.to Filippo Brufani I.S.

ALLEGATO A
all'atto rep. n. 33138
racc. n. 20166



**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione
poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti convocata per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione
ed, ove occorra, il 29 giugno 2024 alla stessa ora in seconda convocazione**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito "Ecosuntek" o la "Società"), in data 29 maggio 2024, Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, mediante avviso pubblicato in **Gazzetta Ufficiale Parte II n. 66 del 06/06/2024**, per il giorno **28 giugno 2024 alle ore 10.00** in prima convocazione ed ove occorra il **29 giugno 2024 alla stessa ora** in seconda convocazione, in **Gualdo Tadino (PG)**, presso la sede sociale di **Via Fratelli Cairoli snc**, e, in modalità videoconferenza, presso la **Piattaforma Zoom**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in sede Ordinaria:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo del Report di sostenibilità e corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.

in sede Straordinaria:

- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di Independent Eco System S.r.l. controllata al 100%;
- Modificazione parziale dell'art. 23 dello Statuto sociale in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan e relative Linee Guida entrate in vigore in data 04 dicembre 2023.

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni.

Si ricorda che la documentazione relativa è messa a disposizione dei soci, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet www.ecosuntek.it, nella sezione "Governance" – "ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Documenti") ai quali si rimanda.

Ecosuntek S.p.A.
Via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy
P.IVA & C.F. 03012400549 - C.U. M5UXCR1
Tel.: +39 075 914 1817 - Fax: +39 075 850 1777
www.ecosuntek.it - info@ecosuntek.it



Giordano Vizzari

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame:

- L'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, comprensivo del *Report* di sostenibilità, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti (primo punto all'ordine del giorno assembleare in sede ordinaria)

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, dal suo esame emerge che, nell'esercizio 2023, la Società ha registrato ricavi pari ad Euro 16,54 milioni rispetto ad Euro 41,83 milioni nell'esercizio 2022. Tale dato è il risultato della somma dei (i) ricavi relativi all'attività di *reseller* dell'energia elettrica, corrispondenti ad Euro 13,23 milioni (rispetto ad Euro 40,69 milioni dell'esercizio precedente); (ii) dei ricavi derivanti dall'attività di *power generation* pari ad Euro 0,16 milioni (in linea rispetto ai ricavi conseguiti dalla Società per la stessa attività nel 2022 pari ad Euro 0,17 milioni) e, (iii) dei ricavi derivanti da altre attività per Euro 3,15 milioni (in aumento del +225% rispetto l'esercizio precedente, in cui ammontavano ad Euro 0,97 milioni).

Il Patrimonio Netto della Società risulta, nell'esercizio 2023, pari ad Euro 13,2 milioni rispetto ad Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2022.

La Posizione finanziaria netta rettificata della Società al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 1,1 milioni (indebitamento netto) rispetto ad Euro 0,7 milioni (indebitamento netto) dell'esercizio 2022.

Il risultato netto di Ecosuntek al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 2,73 milioni rispetto ad Euro 0,65 milioni dell'esercizio precedente.

Report di sostenibilità 2023. Come per l'esercizio precedente, anche con riferimento a quello 2023, la Società ha redatto il *report* di sostenibilità, rendicontando tutti quegli elementi di *governance* che hanno determinato un impatto positivo dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Il *report* è finalizzato a rendere noto a tutti gli azionisti gli impegni, la strategia, le modalità di gestione e i risultati dell'attività aziendale, sotto il triplice profilo economico, ambientale e sociale.



Da andelli Antonio

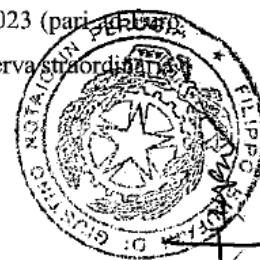
Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Ecosuntek ("Gruppo"), i dati economici registrati dal Gruppo nell'esercizio 2023 mostrano un valore della produzione pari a Euro 492,99 milioni (Euro 906,64 milioni al FY2022) ed un EBITDA pari ad Euro 12,55 milioni (Euro 17,34 milioni al FY2022). Tale diminuzione è dovuta esclusivamente alla riduzione del costo della materia prima energia e gas in Italia nel periodo di riferimento (come riscontrabile dal sito del Gestore dei Mercati Energetici (Fonte GME), il PUN medio dell'energia nel 2023 è stato pari a Euro 127 rispetto al PUN medio del 2022 pari a Euro 304). Nel corso del 2023 si segnala il consolidamento della nuova partecipata + Energia S.p.A., il cui effetto economico è relativo ai mesi di novembre e dicembre 2023 (dalla data dell'acquisizione del 31.10.2023), in totale ha apportato al Gruppo nell'esercizio Euro 15,95 milioni di ricavi ed Euro 500 mila di utile netto..

Sebbene, nel corso dell'esercizio 2023, i volumi di energia e di gas transati ed il numero di clienti abbiano riportato un notevole aumentato rispetto ai dati 2022, la contrazione dei ricavi consolidati registrata nel 2023 rispetto all'esercizio precedente è esclusivamente imputabile alla stabilizzazione, al ribasso, dei prezzi dell'energia e del gas rispetto al 2022.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 15,74 milioni (indebitamento netto) rispetto ad un valore pari ad Euro -4,3 milioni (cassa netta) al 31 dicembre 2022 e pari ad Euro 4,3 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2023. La Posizione Finanziaria Netta rettificata al 31 dicembre 2023 (inclusendo debiti fornitori scaduti da oltre 60 gg e debiti tributari scaduti) è pari a Euro 16,38 milioni (indebitamento netto) rispetto ad Euro -3,8 milioni (cassa netta) al 31 dicembre 2022 ed Euro 4,7 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2023.

Il Patrimonio Netto del Gruppo a fine esercizio 2023 è pari a Euro 13,93 milioni rispetto ad Euro 11,32 milioni dell'esercizio 2022.

Ciò illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi invita ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e Vi propone di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2023 (pari a Euro 2.733.799) nella seguente modalità: Euro 136.690 a riserva legale ed Euro 2.597.109 a riserva straordinaria.



Fratelli Cairoli

- **L'approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Società di *Independent Eco System* S.r.l. controllata al 100% (primo punto all'ordine del giorno assembleare in sede straordinaria)**

In data 23 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata al 100% *Independent Eco System* S.r.l. ("IES") in Ecosuntek, ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., iscritto in data 28 maggio 2024 presso il Registro delle Imprese di Perugia.

L'*incorporanda* IES si occupa di produzione, commercializzazione, manutenzione e riparazione di moduli abitativi indipendenti ed eco-compatibili ed il suo capitale sociale, pari ad Euro 10.000,00, è interamente detenuto da Ecosuntek dalla data del 8 aprile 2024, a seguito dell'acquisto da parte dell'Emittente, già titolare del 51% del capitale sociale della predetta, dell'ulteriore 49% a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro 100,00, mediante atto notarile di acquisto di quote societarie sottoscritto in data 20 marzo 2024. Il perfezionamento della fusione consentirà una semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo ed in particolare, una riduzione dei costi di gestione e amministrativi, migliorando al contempo i processi decisionali e la comunicazione tra le strutture di *staff* a supporto del *business*.

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente detenuta dall'incorporante, trova applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ., così da non rendersi necessaria la redazione delle situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-quater cod. civ., delle relazioni degli organi amministrativi delle società partecipanti di cui all'art. 2501-quinquies cod. civ., della relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio ex art. 2501-sexies cod. civ. non sussistendo alcun rapporto di cambio, poiché la prospettata fusione comporterà l'annullamento di tutte le quote del capitale sociale di IES senza che, a fronte di tale annullamento, siano assegnate azioni di Ecosuntek.

Alla data di perfezionamento della fusione con atto notarile, la stessa determinerà la totale estinzione di IES, la quale verrà, pertanto, incorporata nella controllante Ecosuntek, il cui atto costitutivo e statuto sociale non subiranno, per effetto della fusione, nessuna modifica. Il valore del patrimonio netto dell'*incorporanda* IES al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 21.016, a seguito della fusione, verrà imputato interamente al patrimonio di Ecosuntek, senza modifiche per quest'ultima del suo capitale sociale.



La data di efficacia della fusione, ex art. 2504-bis cod. civ., secondo comma, decorre dall'ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese di Perugia prescritte dall'art. 2504 cod. civ.; fatta salva l'efficacia della fusione alla data del 01 gennaio 2024 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali, come consentito dal disposto dell'art. 2504-bis, comma 3 del cod. civ. e dall'art. 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986.

Esposto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi invita ad approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Società di *Independent Eco System S.r.l.* controllata al 100%.

- **Modificazione parziale dell'art. 23 dello Statuto sociale in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan e relative Linee Guida entrate in vigore in data 04 dicembre 2023 (secondo punto all'ordine del giorno assembleare in sede straordinaria)**

La Società, avendo le proprie azioni ordinarie ammesse alla quotazione sul mercato *Euronext Growth Milan*, gestito da Borsa Italiana S.p.A., è sottoposta alla disciplina del Regolamento Emittenti Mercato *Euronext Growth Milan* ("**Regolamento EGM**") ed è tenuta ad adeguarsi e recepire le successive modifiche ed integrazione apportate a tale normativa dalla stessa Borsa Italiana S.p.A..

Con avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023 da Borsa Italiana S.p.A. ha apportato alcune modifiche al Regolamento EGM, con entrata in vigore alla data del 04/12/2023. Tra le varie, la variazione di interesse per la Società riguarda le novità sulla procedura di individuazione, valutazione e nomina dell'amministratore indipendente.

La novella ha fatto venir meno il compito dell'*Euronext Growth Advisor* della preventiva individuazione e valutazione positiva della sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (di seguito, *breviter*, TUF) in capo al/gli amministratore/i, scelto/i tra i candidati per il ruolo di indipendente, restando simile incombenza in capo all'*Euronext Growth Advisor* solo al momento della domanda di ammissione alla quotazione.

Ne consegue da ciò che, successivamente all'ammissione, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al/gli amministratore/amministratori, a cui si intende conferire la qualifica di indipendente, deve essere effettuata, al momento della nomina e poi annualmente, dal Consiglio di



Brandelli Vittorio

amministrazione dell'emittente, sulla base della procedura e dei criteri preventivamente predisposta e individuati dallo stesso organo amministrativo dell'emittente.

Al fine di recepire la suesposta modifica apportata al Regolamento EGM, la Società deve adeguare il proprio Statuto societario, modificando - nello specifico - l'"ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO", come di seguito:

- art. 23.1, secondo cpv, sostituzione del testo attuale

"Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società"

con il seguente

"Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan";

- art. 23.5, sostituzione del testo attuale

"Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione del Euronext Growth Advisor, in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti."

con il seguente

"Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum



Donatello Vittorio

professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche."

- art. 23.8, sostituzione del testo attuale

"Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per iscritto dal Euronext Growth Advisor. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima."

con il seguente

"Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima".

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 c.c. e seguenti.

Ciò relazionato, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi invita ad approvare la modificazione parziale dell'art. 23 dello Statuto sociale, come sopra prospettato, in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato *Euronext Growth Milan* e relative Linee Guida entrate in vigore in data 04 dicembre 2023.

Gualdo Tadino, firmato il 13 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

l'Amministratore Delegato

Matteo Minelli



Daondelli Vittorio

ALLEGATO B
all'atto rep. n. 33138
racc. n. 20166

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

IN

ECOSUNTEK S.P.A.

DI

INDIPENDENT ECOSYSTEM S.R.L.



[Handwritten signature]

Redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter e 2505 del codice civile

23.05.2024

la cond. V. A. e

INDICE

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.....	4
2. ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE.....	5
3. RAPPORTO DI CONCAMBIO.....	5
4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' CHE RISULTA DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE.....	5
5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI O QUOTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI.....	5
6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE..	6
7. EVENTUALE TRATTAMENTO RISERVATO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI.....	6
8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE RISERVATI AGLI AMMINISTRATORI.....	6
9. ALLEGATI.....	6

Il Consiglio di Amministrazione di "Ecosuntek S.p.A." (di seguito anche "Incorporante") e il Consiglio di Amministrazione di "Independent Ecosystem S.r.l." (di seguito anche "Incorporanda") hanno redatto il presente progetto di fusione (di seguito "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione (di seguito la "Fusione") di Independent Ecosystem S.r.l. in Ecosuntek S.p.A. ai sensi dell'art. 2501-ter cod.civ..

Si fa preliminarmente presente che:

- a) La società Ecosuntek S.p.A. detiene direttamente, l'intero capitale sociale pari a 10.000,00 euro della società Independent Ecosystem S.r.l.;
- b) Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente detenuta dall'Incorporante trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 del codice civile, e pertanto:
 - Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, 1° comma, n. 3), 4), 5) del codice civile, e in particolare non viene effettuato alcun concambio, né è previsto alcun conguaglio in denaro;
 - Gli organi amministrativi di Independent Ecosystem S.r.l. e Ecosuntek S.p.A. non hanno predisposto relazione al Progetto di Fusione, di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile;
 - Non sarà predisposta la Relazione degli Esperti di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile;
 - Ai sensi dell'art. 2505-bis comma 1 del codice civile le società sono esonerate dalla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater del codice civile;
- c) Le società Independent Ecosystem S.r.l. e Ecosuntek S.p.A. non hanno in corso prestiti obbligazionari né emissioni di titoli di debito e nessuna delle società risulta essere sottoposta a procedure concorsuali, né essere posta in liquidazione;
- d) Le società Independent Ecosystem S.r.l. e Ecosuntek S.p.A. svolgono attività, rispettivamente, nel settore di moduli abitativi autonomi la prima e nel settore dell'energia rinnovabile la seconda.

Tenendo conto di tali presupposti la FUSIONE PER INCORPORAZIONE di Independent Ecosystem S.r.l. in Ecosuntek S.p.A. rappresenta una semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria del gruppo, mediante la sinergica integrazione della società *Incorporanda* avente oggetto sociale strettamente collegato a quello della *Incorporante*.

L'operazione consente di concentrare in Ecosuntek S.p.A. le attività della controllata Independent Ecosystem S.r.l. realizzando altresì una semplificazione delle attività amministrative e gestionali con significative riduzioni di costi, oltre alla semplificazione dei livelli decisionali e delle strutture di staff a supporto del business.

Il progetto viene dettagliato, ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile, nei punti che seguono:

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (Art. 2501-ter, n. 1)

(a) Società incorporante



Dr. Andrea Piffero

Ecosuntek S.p.A., con sede legale in Gualdo Tadino, via Fratelli Cairoli, snr - Gualdo Tadino (PG), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Perugia REA 03012400549 e presenta capitale sociale di Euro 2.856.401,27 composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie dematerializzate prive di valore.

Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. alla data del Progetto di Fusione è interamente versato.

Alla data del presente progetto, il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. risulta ripartito in azioni, di cui sotto si riportano i titolari di un pacchetto azionario superiore alla soglia del 5% del capitale sociale:

Nome	Numero di azioni	Percentuale sul totale
Mineco S.r.l.	412.488	24,075%
Fin. Doc. S.r.l.	387.576	22,621%
UMA S.r.l.**	220.883	12,892%
Matteo Minelli	211.790	12,36%
Tsp Engineering S.r.l.	171.336	10,000%
Mercato	309.286	18,053%
Totale	1.713.359	100,00%

L'*Incorporante* è una società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan*, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ecosuntek S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale della società *Incorporanda* Independent Ecosystem S.r.l.

(b) Società incorporanda

Independent Ecosystem S.r.l., con sede legale in Gualdo Tadino, Piazza Beato Angelo, snr, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Perugia n. 03277550541, presenta capitale sociale di Euro 10.000 suddiviso in 10.000 quote di 1(uno) Euro.

Il capitale sociale di Independent Ecosystem S.r.l. alla data del progetto di fusione non è interamente versato.

Il capitale sociale di Independent Ecosystem S.r.l. risulta di titolarità del socio unico Ecosuntek S.p.A.

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (Art. 2501-ter, n. 2)

La Fusione determinerà, alla data di perfezionamento della stessa, la totale estinzione della *Incorporanda* che verrà, pertanto, incorporata nella controllante Ecosuntek S.p.A.. L'atto costitutivo della società Incorporante non subirà modifiche per effetto della fusione.

L'atto costitutivo e lo statuto di Ecosuntek Spa è allegato al presente Progetto di Fusione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Si precisa che il valore del patrimonio della società *Incorporanda* è di segno positivo e, a seguito della Fusione, verrà imputato interamente a patrimonio della Incorporante senza modifiche per quest'ultima del suo capitale.

3. RAPPORTO DI CONCAMBIO (Art. 2501-ter, n. 3)

La società *Incorporanda* è interamente posseduta dalla società Incorporante. L'operazione di fusione in esame rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e, quindi, non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio delle quote della società *Incorporanda* in azioni della società Incorporante.

La società Incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale in conseguenza della Fusione, procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria con il patrimonio netto della società incorporata.

4. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' CHE RISULTA DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE (Art. 2501-ter, n. 4).

L'operazione di fusione in esame rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta. La società Incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale in conseguenza dell'operazione di Fusione; pertanto, non saranno assegnate azioni della società Incorporante.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI O QUOTE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI (Art. 2501-ter, n. 5).

Non è necessario stabilire la data di partecipazioni agli utili delle azioni o quote, poiché trattandosi – come indicato anche ai punti precedenti – di fusione di società interamente posseduta, non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (Art. 2501-ter, n. 6)

Per effetto della Fusione la società Incorporante assumerà ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, i diritti e gli obblighi della società *Incorporanda*, proseguendo in tutti i rapporti della stessa anteriori alla Fusione.

La data di efficacia ("Data di Efficacia") della Fusione, ex art. 2504-bis cod. civ., secondo comma, decorre dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504; pertanto, sarà efficace a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese di Perugia.

L'efficacia della Fusione verrà altresì retrodata al 01 gennaio 2024 esclusivamente in ordine agli aspetti contabili e fiscali così come consentito dal disposto dell'art. 2504-bis, comma 3 del Codice Civile e dall'art. 172, comma 9 del D.P.R. 917/1986 ("TUIR").



Carandelli V.M.

7. EVENTUALE TRATTAMENTO RISERVATO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (Art. 2501-ter, n.7)

Non esistono particolari categorie di soci di cui al n. 7) dell'art. 2501-ter del cod. civ.; pertanto, nessun particolare trattamento è ad essi riservato.

8. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE RISERVATI AGLI AMMINISTRATORI (Art. 2501-ter, n.8)

Non esistono particolari vantaggi di cui al n. 8) dell'art. 2501-ter del cod. civ..

9. ALLEGATI

A. Atto Costitutivo e statuto della società Incorporante Ecosuntek S.p.A.;

Sono salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come all'Atto Costitutivo della società Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dai competenti uffici del registro delle imprese.

Il Progetto di Fusione per incorporazione verrà sottoposto alle Assemblee dei Soci per l'assunzione delle deliberazioni di legge.

Gualdo Tadino, 23 maggio 2024

Ecosuntek S.p.A.

L'Amministratore Delegato

ECOSUNTEK SPA

Ma Fratelli Capital snc

Gualdo Tadino (PG)

C.F. e P.IVA 03012400549

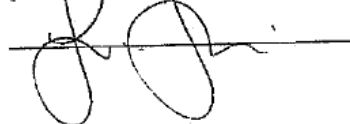
C.U. M5UXCR1

Indipendent Ecosystem S.r.l.

L'Amministratore

munito di giusta delega per sottoscrivere il presente Progetto di Fusione

(di cui alla delibera del CdA del 23/05/2024)



Il sottoscritto Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino (PG) il 19.07.1980 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'artt. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.



Acquillo Vittoria

Allegato "E" all'Atto.

Rep. n. 31225

Racc. n. 19196

STATUTO**ARTICOLO 1 - Denominazione**

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata:
"ECOSUNTEK S.P.A."

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Gualdo Tadino.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere sulla creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Milano o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale.

2.3 La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

2.4 Il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con la società è quello che risulta dal Libro soci.

ARTICOLO 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e, potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 5 - Oggetto

5.1 La società ha per oggetto attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- consulenza e studi di fattibilità, progettazione, installazione, manutenzione di impianti fotovoltaici, solare termico, eolici, cogenerazione, trigenerazione, miniidroelettrico, energie alternative ed innovative;
- installazione, vendita al minuto e all'ingrosso, produzione, completamento, revisione, riparazione e manutenzione impianti idro-termosanitari, elettrici ed elettronici, di ventilazione, di condizionamento, di refrigerazione, impianti di allarme, impianti telefonici, trasmissione dati ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini;
- protezione scariche atmosferiche, installazione e riparazione di impianti antincendio in edifici civili e non;
- assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici;
- fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità;
- distribuzione di gas di tutte le nature e specie, distribuzione e produzione di aria compressa, trattamento, depurazione e fornitura di sistemi di depurazione di acque e materiali inquinanti;
- studio, realizzazione, registrazione ed utilizzazione di brevetti e privative industriali in genere, suscettibili di qualsiasi utilizzazione in campo industriale, agricolo, commerciale, dei servizi;
- concessione di licenze e diritti di utilizzo in genere su tali privative,



Donatelli Vattano

l'assunzione di tali diritti di utilizzo su tali brevetti, privative, opere di ingegno in genere.

- automazione industriale, domotica,
 - consulenza per la internazionalizzazione dell'impresa, - consulenza per progetti di sviluppo aziendale;
 - assemblaggio di computers;
 - offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.
- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà operare anche in veste di e.s.co. (energy service company) per la promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante la tecnica del t.p.f. (third party financing) e del p.f. (project financing) ed il raggiungimento del risparmio energetico offrendo anche servizi integrati per la realizzazione e la gestione degli interventi nel settore delle energie rinnovabili;
- La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non-pericolosi, nonché la commercializzazione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi;
 - la commercializzazione di materiali di consumo per la raccolta, lo stoccaggio il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti gassosi, liquidi e apparecchiature ed impianti attinenti ai settori sanitari ed a quelli che possono rientrare nella salvaguardia dell'ambiente;
 - la produzione, il commercio e la gestione di tecnologie;
 - la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione di servizi e consulenze nei seguenti campi di attività: rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti industriali, depurazione e trattamento acqua ed aria;
 - la gestione e/o la commercializzazione di prodotti informatici collegati alla gestione e controllo dell'ambiente del territorio in ogni suo aspetto;
 - il monitoraggio di acque superficiali, profonde e marine; - il commercio e il riutilizzo di rifiuti, materiali recuperabili e preziosi ed ogni altro materiale ritenuto di interesse derivante dalle attività anzidette;
 - pianificazione, gestione, smaltimento ed esecuzione di opere di bonifica di manufatti e siti contaminati in genere ed in particolare da amianto, di aree ed impianti comunque inquinati;
 - opere di impermeabilizzazione, ripristino edile ed ambientale e di edilizia in genere;
 - servizi di analisi ambientale e territoriale chimiche, fisiche, batteriologiche e merceologiche;
 - l'espletamento di servizi, studi, indagini, e ricerche di mercato su prodotti, apparecchiature e impianti in materia di igiene e salvaguardia ambientale, sicurezza del lavoro ed in ogni altro campo ad essi connesso;
 - la realizzazione, la fornitura, la gestione di impianti di depurazione di acque ed aria per usi civili ed industriali, progettazione, realizzazione e commercializzazione di articoli in qualsiasi tipo di materiale nonché dei relativi accessori, di articoli inerenti i settori della sanità e quelli ecologici e della tutela dell'ambiente;
 - l'attività di costruzioni e montaggi di carpenterie metalliche strutturali e di copertura;

- l'attività di ripristino ambientale in genere ed in particolare preparazione dei terreni, rimboschimenti ed opere anche agricole comunque collegate;

- l'attività di bonifica e/o restauro di qualsiasi ambiente, struttura e manufatto. - acquisto, costruzione, realizzazione, manutenzione di immobili sia civili che industriali; - costruzioni stradali, movimento terra e qualsiasi attività nel campo delle costruzioni civili, industriali ed idrauliche;

- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili e loro porzioni, rustici e urbani di uso industriale, commerciale, civile ed anche edilizia convenzionata, economica e popolare.

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale - con esclusione dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998 - nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico.

5.2 Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia al minuto che all'ingrosso.

5.3 La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali e industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

ARTICOLO 6 Capitale - Azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27 (duemilionioctocinquantequattromilaquattrocentouno virgola ventisette) suddiviso in numero 1.713.359 (unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"), il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan".

6.4 Fermo restando che ciascuna categoria di azioni deve essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi di-



Brandelli Vittorio

ritti, è prevista la possibilità mediante modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni che forniscono ai loro possessori particolari diritti. La Società può altresì emettere warrants.

6.5 È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a creditori della Società e/o partner strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un eventuale obiettivo della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

L'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2021 ha conferito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan.

7.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

7.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di vo-

to sulla partecipazione eccedente.

7.4 La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera assembleare suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Non sarà necessaria l'approvazione con la maggioranza del 90% dei partecipanti nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che preveda tutele equivalenti per gli investitori.

Sono sempre fatte salve, ricorrendone particolari condizioni, eventuali diverse determinazioni in proposito di Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 8 Partecipazione al capitale

8.1 Sinché le Azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei regolamenti relativi a Euronext Growth Milan di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari a quelle indicate nel Regolamento Euronext Growth Milan in relazione alla partecipazione al capitale sociale. La comunicazione dovrà avvenire entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) e dovrà esser posta in essere mediante Posta Elettronica Certificata ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

8.2 Il consiglio di amministrazione, anche a seguito delle attività indicate al successivo comma 8.4, può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri



Brandell. Vittoria

obblighi informativi.

8.3 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

8.4 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di presentazione dell'istanza.

Salve inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, come di tempo in tempo vigenti, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione dei soci, anche quando proveniente dai soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari o superiore a una determinata soglia.

La Società effettuerà, al riguardo, tutte le attività di comunicazione al mercato e/o al pubblico di tempo in tempo eventualmente prescritte da disposizioni legislative o regolamentari applicabili alla Società medesima.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

9.1 La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con delibera dell'organo amministrativo.

9.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste.

9.3 I limiti per la emissione delle obbligazioni sono comunque quelli previsti dalla legge.

9.4 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. C. C..

ARTICOLO 10 – PATRIMONI DESTINATI

10.1 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze da essa richieste e in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. c.c. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTI

12.1 I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58, e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – RECESSO

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

13.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la proroga del termine;
2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. In tutti i casi di recesso il socio è tenuto a dare un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

13.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante Posta Elettronica Certificata ovvero lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

13.7 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.8 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

13.9 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato sulla base di criteri comunemente accettati dai soci.

13.10 Per la liquidazione delle azioni trovano applicazione le disposizioni di legge, come previste dall'art. 2437-quater del codice civile.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Donella Vittoria

14.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Sinché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sarà necessaria la preventiva approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nei casi in cui è richiesta dal Regolamento Euronext Growth Milan.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 2447-bis c.c.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

15.2 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 i motivi della dilazione.

15.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

15.4 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani QN, Italia Oggi, Il Sole24ore, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o (ii) spedito mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sinché le azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento Emittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni,

se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan.

15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.

15.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 16 – SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

16.1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

ARTICOLO 17 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 Per la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 18 – RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1 Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge. È ammesso l'intervento e il voto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2 Sinché le azioni sono ammesse alla negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti



Orlando Bruni

successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

18.3 Ai sensi dell'art. 2374 C.C., i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 19 – PRESIDENZA

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, se nominato, dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

19.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del Segretario.

19.3 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare ai sensi di legge, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire il sistema di votazione, comunque palese, da adottare, nonché per procedere all'accertamento dei risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 – DELEGA

20.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 21 – ASSEMBLEE SPECIALI

21.1 Ai sensi dell'art. 2376 del C.C., le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni di cui all'art. 6.4 o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

21.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

ARTICOLO 22 – ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

22.2 L'impugnazione può essere effettuata nel rispetto delle norme di legge

ARTICOLO 23 – ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società.

23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione da parte del Euronext Growth Advisor, in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti.

23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in pos-



Donatelli Vittorio

sesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per iscritto dal Euronext Growth Advisor. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno;

(ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo.

23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24 – CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA. REQUISITI PERSONALI 24.1 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nel-

le condizioni indicate dall'art. 2382 C.C.

ARTICOLO 25 – RIMBORSI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

25.1 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato sono stabiliti dall'assemblea.

25.2 I suddetti compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.3 L'assemblea potrà, inoltre, riconoscere all'organo amministrativo, in misura fissa e/o proporzionale all'utile dell'esercizio ante-imposte, indipendentemente dalla percezione di compensi di cui al punto 25.2, un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale e/o mediante accensione di polizza assicurativa.

ARTICOLO 26 CARICHE SOCIALI

26.1 Il consiglio di amministrazione può designare in via permanente un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti e tra persone estranee alla società fissandone, eventualmente, la remunerazione.

26.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, eventualmente nominato dal Consiglio, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

26.3 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti.

26.4 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

26.5 Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

26.6 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

26.7 L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la



Donatella Vettori

natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

ARTICOLO 27 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

27.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea.

27.2 La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di un consigliere almeno due amministratori in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.

27.3 La convocazione del consiglio di amministrazione, a pena di nullità, deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, raccomandata a mano, messaggio fax o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, messaggio fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno un giorno prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno.

27.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi.

27.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

27.6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

27.7 I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 28 – RAPPRESENTANZA

28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli

stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

28.2 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

ARTICOLO 29 – COLLEGIO SINDACALE

29.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

29.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

29.3 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

29.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 C. C. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

29.6 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

29.7 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

29.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un supplente;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i membri verranno tratti da tale lista.



Mandelli Vittoria

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

29.9 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. Le medesime regole si osservano in caso di morte o rinuncia di un sindaco.

29.10 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

ARTICOLO 30 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

30.1 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni presso la sede amministrativa della società.

30.2 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

30.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sinché le azioni siano ammesse a quotazione Euronext Growth Milan, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione.

ARTICOLO 32 BILANCIO

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 33– SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, ai sensi di legge.

ARTICOLO 34– DISPOSIZIONI FINALI

34.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge, e quindi le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azio-

ni.
F.to Rondelli Vittorio
F.to Filippo Brufani I.S.

Rondelli Vittorio



Il sottoscritto Minelli Matteo, nato a Gualdo Tadino (PG) il 19.07.1980 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale. La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. 82/2005 e 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.



ECOSUNTEK S.p.A.

ALLEGATO C

all'atto rep. n. 33138

racc. n. 20166

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

STATUTO DI ECOSUNTEK S.P.A. Testo attualmente vigente	STATUTO DI ECOSUNTEK S.P.A. Testo successivo alla modifica
Artt. da n. 1 a n. 22 INVARIATI	
ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. In particolare, gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor della Società. 23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. 23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. 23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. 23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Ciascuna lista dovrà inoltre essere corredata dall'attestazione da parte del Euronext Growth Advisor, in ordine alla valutazione dei candidati indipendenti. 23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola	ARTICOLO 23 - ORGANO AMMINISTRATIVO 23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria. Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. 23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. 23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. 23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. 23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. 23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. 23.7 Ogni candidato può presentarsi in una

Dandelli Vittorio



ECOSUNTEK S.p.A.

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

lista a pena di ineleggibilità.	sola lista a pena di ineleggibilità.
23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati per iscritto dal Euronext Growth Advisor. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.	23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.
23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: (i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno; (ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.	23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: (i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno; (ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.
23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.	23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.	23.13 Se nel corso del l'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.
Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo.	Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dall'articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo.
23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di	23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a

Donnell, Vittoria



ECOSUNTEK S.p.A.

Proposte di modifiche statutarie.

Le eliminazioni dal testo originario sono indicate, nella colonna di sinistra, in carattere di colore rosso. Il testo inserito ex novo è indicato, nella colonna di destra, in carattere di colore blu.

decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.	deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.
Artt. da n. 24 a n. 34 INVARIATI	

Randelli Vittorio



ECOSUNTEK S.P.A.

Azioni con diritto di voto

1.713.359

ALLEGATO D

all'atto rep. n. 33138

racc. n. 20166

Assemblea Straordinaria
28 giugno 2024 prima convocazione

FOGLIO PRESENZE AZIONISTI

AVENTI DIRITTO	INTERMEDIARIO DEPOSITARIO	N. COMUNICAZIONE	VINCOLO	AZIONI	% su azioni con diritto di voto
TSP ENGINEERING SRL	INTESA SANPAOLO	01400999		171.336	10.000
VENTURINI ALESSANDRA	BANCO BPM	01000289		30.240	1.765
UMA S.R.L.	SGSS	01403398		220.883	12.892
MINECO S.R.L.	SGSS	01403399		397.088	23.176
MINECO S.R.L.	BNP PARIBAS SA	00177031		15.400	0.899
MINELLI MATTEO	INTESA SANPAOLO	30032122		212.280	12.390
PASSERI MATTEO	INTESA SANPAOLO	01401028		3.360	0.196
N. Azionisti	6			1.050.587	61.317

Brandelli Vittorio



STATUTO

ARTICOLO 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società per Azioni denominata:
"ECOSUNTEK S.P.A."

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Gualdo Tadino.

2.2 L'organo amministrativo è competente a decidere sulla creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti nell'ambito territoriale del Comune di Milano o al di fuori di esso limitatamente al territorio nazionale.

2.3 La creazione di nuove sedi secondarie, la soppressione ovvero lo spostamento di quelle esistenti al di fuori del territorio nazionale è di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

2.4 Il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci al fine dello svolgimento dei rapporti con la società è quello che risulta dal Libro soci.

ARTICOLO 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e, potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

ARTICOLO 5 - Oggetto

5.1 La società ha per oggetto attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, stoccaggio, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica;
- consulenza e studi di fattibilità, progettazione, installazione, manutenzione di impianti fotovoltaici, solare termico, eolici, cogenerazione, trigenerazione, miniidroelettrico, energie alternative ed innovative;
- installazione, vendita al minuto e all'ingrosso, produzione, completamento, revisione, riparazione e manutenzione impianti idro-termosanitari, elettrici ed elettronici, di ventilazione, di condizionamento, di refrigerazione, impianti di allarme, impianti telefonici, trasmissione dati ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini;
- protezione scariche atmosferiche, installazione e riparazione di impianti antincendio in edifici civili e non;
- assemblaggio e cablaggio di quadri elettrici;
- fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità;
- distribuzione di gas di tutte le nature e specie, distribuzione e produzione di aria compressa, trattamento, depurazione e fornitura di sistemi di depurazione di acque e materiali inquinanti;
- studio, realizzazione, registrazione ed utilizzazione di brevetti e privative industriali in genere, suscettibili di qualsiasi utilizzazione in campo industriale, agricolo, commerciale, dei servizi;
- concessione di licenze e diritti di utilizzo in genere su tali privative,

l'assunzione di tali diritti di utilizzo su tali brevetti, privative, opere di ingegno in genere.

- automazione industriale, domotica,
- consulenza per la internazionalizzazione dell'impresa, - consulenza per progetti di sviluppo aziendale;
- assemblaggio di computers;

- offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà operare anche in veste di e.s.co. (energy service company) per la promozione dell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante la tecnica del t.p.f (third party financing) e del p.f. (project financing) ed il raggiungimento del risparmio energetico offrendo anche servizi integrati per la realizzazione e la gestione degli interventi nel settore delle energie rinnovabili;

- La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché la commercializzazione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non pericolosi;

- la commercializzazione di materiali di consumo per la raccolta, lo stoccaggio il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti gassosi, liquidi e apparecchiature ed impianti attinenti ai settori sanitari ed a quelli che possono rientrare nella salvaguardia dell'ambiente;

- la produzione, il commercio e la gestione di tecnologie;

- la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione di servizi e consulenze nei seguenti campi di attività: rifiuti solidi urbani ed assimilabili, rifiuti industriali, depurazione e trattamento acqua ed aria;

- la gestione e/o la commercializzazione di prodotti informatici collegati alla gestione e controllo dell'ambiente del territorio in ogni suo aspetto;

- il monitoraggio di acque superficiali, profonde e marine; - il commercio e il riutilizzo di rifiuti, materiali recuperabili e preziosi ed ogni altro materiale ritenuto di interesse derivante dalle attività anzidette;

- pianificazione, gestione, smaltimento ed esecuzione di opere di bonifica di manufatti e siti contaminati in genere ed in particolare da amianto, di aree ed impianti comunque inquinati;

- opere di impermeabilizzazione, ripristino edile ed ambientale e di edilizia in genere;

- servizi di analisi ambientale e territoriale chimiche, fisiche, batteriologiche e merceologiche;

- l'espletamento di servizi, studi, indagini, e ricerche di mercato su prodotti, apparecchiature e impianti in materia di igiene e salvaguardia ambientale, sicurezza del lavoro ed in ogni altro campo ad essi connesso;

- la realizzazione, la fornitura, la gestione di impianti di depurazione di acque ed aria per usi civile ed industriali, progettazione, realizzazione e commercializzazione di articoli in qualsiasi tipo di materiale nonché dei relativi accessori, di articoli inerenti i settori della sanità e quelli ecologici e della tutela dell'ambiente;

- l'attività di costruzioni e montaggi di carpenterie metalliche strutturali e di copertura;

- l'attività di ripristino ambientale in genere ed in particolare preparazione dei terreni, rimboschimenti ed opere anche agricole comunque collegate;
- l'attività di bonifica e/o restauro di qualsiasi ambiente, struttura e manufatto. - acquisto, costruzione, realizzazione, manutenzione di immobili sia civili che industriali; - costruzioni stradali, movimento terra e qualsiasi attività nel campo delle costruzioni civili, industriali ed idrauliche;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili e loro porzioni, rustici e urbani di uso industriale, commerciale, civile ed anche edilizia convenzionata, economica e popolare.
- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale - con esclusione dello svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998 - nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico.

5.2 Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia al minuto che all'ingrosso.

5.3 La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali e industriali, bancarie, ipotecarie e immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

ARTICOLO 6 Capitale - Azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 2.856.401,27 (duemilionioctocentocinquantesimilaquattrocentouno virgola ventisette) suddiviso in numero 1.713.359 (unmilionesettecentotredicimilatrecentocinquantanove) azioni ordinarie prive del valore nominale.

6.2 È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.

6.3 Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"), il cui regolamento emittenti è di seguito definito quale "Regolamento Euronext Growth Milan".

6.4 Fermo restando che ciascuna categoria di azioni deve essere costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi di-

ritti, è prevista la possibilità mediante modifica statutaria, di creare speciali categorie di azioni che forniscono ai loro possessori particolari diritti. La Società può altresì emettere warrants.

6.5 È ammessa l'adozione di decisioni di aumento delegato del capitale anche con esclusione ovvero limitazione del diritto di opzione. In tal caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà dipendere dalla opportunità – motivata dall'organo amministrativo come rispondente all'interesse della società – di acquisire conferimenti di beni costituiti da partecipazioni societarie, aziende o rami d'azienda o immobili o altri beni utili alla società ovvero di deliberare aumenti anche in denaro riservati a creditori della Società e/o partner strategici o finanziari e/o nuovi azionisti al fine di un eventuale obiettivo della quotazione in mercati regolamentati ovvero di reperire risorse finanziarie essenziali.

L'Assemblea straordinaria del 28 giugno 2021 ha conferito all'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare a pagamento una o più volte il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione, per massimi Euro 30.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie ovvero altre categorie di azioni o warrant, con ogni più ampia facoltà di stabilire nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale.

ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan.

7.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

7.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di vo-

to sulla partecipazione eccedente.

7.4 La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera assembleare suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Non sarà necessaria l'approvazione con la maggioranza del 90% dei partecipanti nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che preveda tutele equivalenti per gli investitori.

Sono sempre fatte salve, ricorrendone particolari condizioni, eventuali diverse determinazioni in proposito di Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 8 Partecipazione al capitale

8.1 Sinché le Azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei regolamenti relativi a Euronext Growth Milan di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari a quelle indicate nel Regolamento Euronext Growth Milan in relazione alla partecipazione al capitale sociale. La comunicazione dovrà avvenire entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) e dovrà esser posta in essere mediante Posta Elettronica Certificata ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

8.2 Il consiglio di amministrazione, anche a seguito delle attività indicate al successivo comma 8.4, può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto per una percentuale pari all'ammontare della partecipazione acquisita o venduta e non comunicata fino a privare del tutto il socio del diritto di voto per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri

obblighi informativi.

8.3 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

8.4 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, singolarmente o unitamente ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata, in data non anteriore di oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti la data di presentazione dell'istanza. Salve inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, come di tempo in tempo vigenti, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione dei soci, anche quando proveniente dai soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari o superiore a una determinata soglia.

La Società effettuerà, al riguardo, tutte le attività di comunicazione al mercato e/o al pubblico di tempo in tempo eventualmente prescritte da disposizioni legislative o regolamentari applicabili alla Società medesima.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

9.1 La società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, con delibera dell'organo amministrativo.

9.2 L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste.

9.3 I limiti per la emissione delle obbligazioni sono comunque quelli previsti dalla legge.

9.4 Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. C. C..

ARTICOLO 10 – PATRIMONI DESTINATI

10.1 La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze da essa richieste e in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. c.c. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTI

12.1 I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58, e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – RECESSO

13.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

13.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la proroga del termine;
2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dalla legge. In tutti i casi di recesso il socio è tenuto a dare un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

13.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante Posta Elettronica Certificata ovvero lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.5 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.6 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

13.7 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.8 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

13.9 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato sulla base di criteri comunemente accettati dai soci.

13.10 Per la liquidazione delle azioni trovano applicazione le disposizioni di legge, come previste dall'art. 2437-quater del codice civile.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

14.1 L'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- g) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Sinché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sarà necessaria la preventiva approvazione assembleare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, anche nei casi in cui è richiesta dal Regolamento Euronext Growth Milan.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) le modificazioni dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni;
- d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 2447-bis c.c.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

15.2 Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 i motivi della dilazione.

15.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.

15.4 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede Sociale o altrove in Italia, mediante avviso (i) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani QN, Italia Oggi, Il Sole24ore, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, o (ii) spedito mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Sinché le azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, le Assemblee sono convocate nei modi e termini consentiti dalla legge ed in conformità a quanto previsto in materia di informativa sull'esercizio dei diritti dal Regolamento E-mittenti adottato da Consob e successive modifiche ed integrazioni,

se e nei limiti di quanto richiamato dal Regolamento Euronext Growth Milan.

15.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.

15.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 16 – SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

16.1 Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

16.2 In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

ARTICOLO 17 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 Per la costituzione e le deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 18 – RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

18.1 Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge. È ammesso l'intervento e il voto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video-conferenza, tele-conferenza etc.) a condizione che tutti gli azionisti intervenuti in proprio o rappresentati per delega nonché gli altri partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e che venga garantita effettivamente la possibilità di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di trasmettere, ricevere e visionare documenti nonché di esercitare regolarmente il diritto di voto. Verificatisi tali presupposti le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2 Sinché le azioni sono ammesse alla negoziazione Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti

successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

18.3 Ai sensi dell'art. 2374 C.C., i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 19 – PRESIDENZA

19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, se nominato, dal vice presidente o da altra persona designata dall'assemblea stessa

19.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge e in quei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del Segretario.

19.3 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare ai sensi di legge, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire il sistema di votazione, comunque palese, da adottare, nonché per procedere all'accertamento dei risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 – DELEGA

20.1 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.

20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 21 – ASSEMBLEE SPECIALI

21.1 Ai sensi dell'art. 2376 del C.C., le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni di cui all'art. 6.4 o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

21.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

ARTICOLO 22 – ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

22.1 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

22.2 L'impugnazione può essere effettuata nel rispetto delle norme di legge

ARTICOLO 23 – ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) Amministratori, nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Almeno un consigliere di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. La sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF è verificata nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan.

23.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

23.3 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%.

23.4 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.5 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

23.6 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

23.7 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.8 Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere. Almeno un candidato deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, debitamente attestati nelle modalità prescritte all'art. 6 bis - Parte Prima del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Mi-

lan. Il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza dovrà essere indicato nella lista in una posizione qualsiasi compresa fra la seconda e la penultima.

23.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

23.10 All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- (i) saranno nominati tutti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti meno uno;
- (ii) sarà nominato il primo candidato indicato nella lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

23.11 Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

23.12 Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

23.13 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste, di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge, assicurando comunque l'elezione di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e dell'attestazione previste dal presente articolo. A tal fine le eventuali proposte formulate in assemblea in assenza di liste presentate devono essere includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ed essere accompagnate dalla presentazione dell'attestazione prevista dal presente articolo.

23.14 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si interderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24 – CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA. REQUISITI PERSONALI

24.1 Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 C.C.

ARTICOLO 25 – RIMBORSI E COMPENSI AGLI AMMINISTRATO-

RI

25.1 I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo se nominato sono stabiliti dall'assemblea.

25.2 I suddetti compensi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

25.3 L'assemblea potrà, inoltre, riconoscere all'organo amministrativo, in misura fissa e/o proporzionale all'utile dell'esercizio ante-imposte, indipendentemente dalla percezione di compensi di cui al punto 25.2, un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale e/o mediante accensione di polizza assicurativa.

ARTICOLO 26 CARICHE SOCIALI

26.1 Il consiglio di amministrazione può designare in via permanente un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti e tra persone estranee alla società fissandone, eventualmente, la remunerazione.

26.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, eventualmente nominato dal Consiglio, al Consigliere più anziano di nomina e, in caso di pari anzianità di nomina, al Consigliere più anziano di età.

26.3 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti.

26.4 Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.

26.5 Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

26.6 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

26.7 L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo

della stessa l'organo collegiale.

ARTICOLO 27 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

27.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in uno degli stati appartenenti all'Unione Europea.

27.2 La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di un consigliere almeno due amministratori in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato.

27.3 La convocazione del consiglio di amministrazione, a pena di nullità, deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, raccomandata a mano, messaggio fax o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, all'ultimo domicilio noto di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica, ed in caso di urgenza, con telegramma, messaggio fax o messaggio per posta elettronica spediti almeno un giorno prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno.

27.4 Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi.

27.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno anche tenersi per teleconferenza o per video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti: verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trovi il Presidente dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

27.6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

27.7 I verbali delle adunanze consiliari sono trascritti ai sensi di legge. Le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 28 – RAPPRESENTANZA

28.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

28.2 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

ARTICOLO 29 – COLLEGIO SINDACALE

29.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente e da due Sindaci supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, che designa anche il Presidente del Collegio Sindacale.

29.2 I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

29.3 La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

29.4 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 10%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale (avente ad oggetto la nomina degli organi sociali) non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

29.5 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 C. C. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

29.6 Le liste sono depositate presso la società entro 7 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.

29.7 Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

29.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il presidente del collegio sindacale, un membro effettivo e un supplente;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, è tratto il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i membri verranno tratti da tale lista.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste di parità o il caso di integrazione del numero di consiglieri a segui-

to di loro sostituzione o decadenza) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

29.9 Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria. Le medesime regole si osservano in caso di morte o rinuncia di un sindaco.

29.10 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

ARTICOLO 30 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

30.1 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni presso la sede amministrativa della società.

30.2 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

30.3 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 31 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sinché le azioni siano ammesse a quotazione Euronext Growth Milan, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione.

ARTICOLO 32 BILANCIO

32.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 33– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

33.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso, ai sensi di legge.

ARTICOLO 34– DISPOSIZIONI FINALI

34.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge, e quindi le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

F.to Rondelli Vittorio

F.to Filippo Brufani I.S.

